

Publicato il 10/12/2024

N. 03412/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2024 REG.RIC.
N. 00655/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2024, proposto da Stefano Acquaviva, Andrea Alerio, Matteo Battiata, Giuseppe Bellacicco, Giovanni Bruno, Andrea Cingari, Davide Di Serio, Fabio Donato, Giovanni Fichera, Giuseppe Grammatico, Rosario Francesco Guerrera, Giuseppe Ruben La Mantia, Roberto Lipari, Giuseppe Lipari, Samuele Gaspare Lombardo, Francesco Malfa, Manlio Maltese, Marco Nania, Edoardo Pantano, Elio Piazza, Giuseppe Alessandro Runfola, Vito Sangrigoli, Luca Santangelo, Giuseppe Sciarrino, Filippo Taormina, Giuseppe Andrea Tiralongo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Regione Siciliana-Presidenza, Regione Siciliana-Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Melinda Castelli, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 655 del 2024, proposto da

Marco Aglieri Rinella, Marco Aglieri Rinella, Vincenzo Alcamo, Silvio Alcuri, Sergio Alessi, Luigi Aloisio, Pietro Amodeo, Angelo Arena, Gaia Aronica, Luigi Aufiero, Claudio Augugliaro, Vincenzo Barbiera, Martina Barca, Fabiano Bascetta, Valeria Battaglia, Giovanni Benigno, Andrea Bonasera, Luigi Bongiovanni, Giovanni Bonsangue, Stefano Burgarella, Maria Cacocciola, Andrea Caggegi, Luca Calabrese, Alessandro Calabria, Federica Canale, Vincenzo Canalella, Andrea Cangemi, Gabriele Cannistraro, Carlo Carruba, Vincenzo Caruso, Andrea Cavoli, Marta Rita Centineo, Francesco Chirco, Alessia Cicero, Luciano Cicero, Fabio Cirrincione, Antonio Colletti, Antonio Corallo, Giuseppe Costa, Fabrizio Costanzo, Ludovica Crociata, Daniele Cucco, Giovanni Cusumano, Susanna Cutrona, Marco D'Agata, Salvatore D'Ugo, Marco Darone, Serena Desiderio, Serhiy Karol Carmelo Di Giorgio, Riccardo Di Maria, Rosario Di Matteo, Nazarena Di Piazza, Fabrizio Di Stefano, Vincenzo Donzuso, Giulia Faraci, Giovanni Faranna, Giuseppe Fascetto, Erika Fascetto Sivillo, Salvatore Orlando Fascetto Sivillo, Maria Fiorentino, Francesco Fiorino, Bernardo Foto, Giovanni Frequente, Carlo Fulgoni, Gabriele Galioto, Francesco Giallombardo, Marco Giandinoto, Alessia Giangrasso, Alessandro Giunta, Alessia Maria Giusa, Emanuele Guarino, Salvatore Gueli, Alessio Gugliotta, Giovanni Gulino, Mario Giuseppe Gulino, Edoardo Gulisano, Alessia Maria Rosaria Gullotti, Entony Guttadoro, Andrea Guttilla, Vita La Grutta, Alessio La Mantia, Gabriele Ignazio La Mattina, Giovanni La Rosa, Marika Lamendola, Salvatore Lamesa, Luca Landro, Andrea Larzio, Aloisio Lazzara, Deborah Lazzara, Vincenzo Savio Lentini, Valentina Leone, Emanuele Li Castri, Giuseppe Lio, Alessia

Lipani, Ilenia Lo Iacono, Giuseppe Lo Nigro, Luca Lo Piccolo, Alex Lo Presti, Giuseppe Lo Presti, Rosario Lo Varco, Antonino Lo Varco, Marco Lombardo, Sonia Lombardo, Antonino Lombardo, Enzo Valerio Luca, Luigi Lumia, Valerio Lunetto, Fabio Macaluso, Federico Mammana, Salvatore Mancuso, Gaetano Mancuso Fuoco, Giuliana Mandra', Antonino Mangano, Andrea Maniaci, Hermes Mansella, Elisabetta Mantegna, Miriam Mantegna, Alice Mantello, Liborio Marchi', Emanuele Marino, Olga Marino, Francesco Marrone, Ester Mascali, Emma Massaro Cenere, Pierpaola Mazzurco Masi, Giovanni Mercia, Beatrice Messina, Salvatore Miceli, Maria Rita Mirabile, Carmelo Modica, Andrea Morosini, Salvatore Noto, Eleonora Papia, Giusi Francesca Pellitteri, Andrea Pergola, Marco Perrone, Roberto Piemonte, Filippo Pocina, Maria Rita Polizzi, Giovanni Portera, Gianmaria Prestigiovanni, Claudia Previti, Alessia Priolo, Antonino Raiti, Cristian Randazzo, Emilio Benedetto Randazzo, Paolo Reale, Brigida Ribaudò, Salvatore Rizzo, Mattia Rizzo, Mario Rosalia, Vincenzo Salemi, Vincenzo Sangrigoli, Luana Sangrigoli, Giorgio Sapienza, Giuseppe Santo Savasta, Alessia Teresi, Antonio Tudisco, Salvatore Alessandro Vecchio, Rossella Ventura, Luca Venturella, Marco Vitellaro, Francesco Zero, Giovanni Zuccarello, Vincenzo Zummo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà n. 171;

contro

Regione Siciliana-Presidenza, Regione Siciliana-Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Melinda Castelli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 654 del 2024:

- del D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con cui si dispone l'annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021; prevedendosi altresì che l'annullamento dei suddetti decreti di nomina comporterà, con effetto caducante, il travolgimento per invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice legati alle fasi procedurali concorsuali;

e per quanto occorrer possa:

- della nota del Presidente della Regione del 10 novembre 2023 n. 047/Riservata con cui si istituisce un Collegio ispettivo incaricato di un accertamento ispettivo volto a verificare la regolarità del concorso per agenti del Corpo forestale;

- della relazione del “Collegio ispettivo nota 047/Ufficio di Gabinetto Presidente della Regione del 10 novembre 2023” ad oggetto “Nota Presidenziale 10 novembre 2023, n. 047/Riservata – Concorso per 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Accertamento Ispettivo – Relazione”;

- della nota prot. n. 50 del 5 dicembre 2023 a firma del Capo Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana con cui si trasmette al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica la relazione del “Collegio ispettivo nota 047/Ufficio di Gabinetto Presidente della Regione del 10 novembre 2023”;

- dell'avviso prot. n. 9326 del 30.01.2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dei - -

del DD.GG. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n.3877 del 14.09.2023 del Dipartimento Funzione Pubblica di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana- approvato con DDG n. 5043 del 23.12.2021;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, connesso o consequenziale non conosciuto dai ricorrenti e, anche potenzialmente, lesivo dei loro interessi.

quanto al ricorso n. 655 del 2024:

- del D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con cui si dispone l'annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021; prevedendosi altresì che l'annullamento dei suddetti decreti di nomina comporterà, con effetto caducante, il travolgimento per invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice legati alle fasi procedurali concorsuali;

e per quanto occorrer possa:

- della nota del Presidente della Regione del 10 novembre 2023 n. 047/Riservata con cui si istituisce un Collegio ispettivo incaricato di un accertamento ispettivo volto a verificare la regolarità del concorso per agenti del Corpo forestale;

- della relazione del “Collegio ispettivo nota 047/Ufficio di Gabinetto Presidente della Regione del 10 novembre 2023” ad oggetto “Nota Presidenziale 10 novembre 2023, n. 047/Riservata – Concorso per 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Accertamento Ispettivo – Relazione”;

- della nota prot. n. 50 del 5 dicembre 2023 a firma del Capo Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana con cui si trasmette al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica la relazione del “Collegio ispettivo nota 047/Ufficio di Gabinetto Presidente della Regione del 10 novembre 2023”;
- dell’avviso prot. n. 9326 del 30.01.2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dei DD.GG. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n.3877 del 14.09.2023 del Dipartimento Funzione Pubblica di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana- approvato con DDG n. 5043 del 23.12.2021;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, presupposto, connesso o consequenziale non conosciuto dai ricorrenti e, anche potenzialmente, lesivo dei loro interessi.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Occorre premettere in via di fatto che:

- con DDG. n. 5043 del 23.12.2021 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale veniva bandito un “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo

Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato”;

- con nota prot. n. 66708 del 12.07.2022, in conformità alle previsioni dell'art. 5 del Bando di Concorso, il Dirigente Generale pro tempore del Comando del Corpo Forestale, Dott. Giovanni Salerno, ha comunicato l'intendimento di procedere alla designazione del Dott. Salvatore Di Salvo, Dirigente del Comando del Corpo Forestale, quale Presidente della Commissione di concorso;
- con nota prot. n. 67198 del 13.07.2022, il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale ha quindi trasmesso la nota prot. n. 56675 del 16.06.2022 del Dirigente del Servizio 1 recante i nominativi dei componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice e la nota prot. n. 66857 del 12.07.2022 di accettazione del Dr. Salvatore Di Salvo quale Presidente della Commissione di concorso;
- l'Assessorato resistente ha così proceduto a nominare, con D.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, i componenti e i relativi supplenti della predetta Commissione, la cui composizione è stata successivamente modificata dai D.D.G. n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 a seguito delle dimissioni di alcuni componenti;
- le prove scritte si sono svolte dal 24 al 27 ottobre presso le sedi di Catania e di Siracusa e il relativo esito è stato comunicato in data 30.10.2023 da Formez PA individualmente a ciascun candidato, tramite piattaforma informatica, nonché alla Commissione esaminatrice, presso l'indirizzo PEC del Comando del Corpo Forestale, per consentire alla stessa di verbalizzare la chiusura della procedura delle prove scritte, unitamente all'elenco complessivo dei candidati che avevano ottenuto alla prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30;
- l'elenco è stato poi acquisito dal sistema di protocollo informatico del Comando e reso così visibile ad un'ampia platea di dipendenti; esso è stato divulgato in maniera illegittima ed è circolato in varie chat, giungendo anche agli organi di stampa, che hanno sollevato clamore soprattutto in ragione del

fatto che, in detto elenco, risultava collocato in prima posizione il figlio del Dirigente Generale pro tempore del Comando che, con la richiamata nota prot. 66708 del 12.07.2022, aveva proceduto a designare il presidente della Commissione;

- a seguito dell'illegittima divulgazione dell'elenco, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato un Collegio ispettivo, cui è stato demandato l'accertamento volto a verificare la regolarità della procedura e la fondatezza di quanto riportato dagli organi di stampa;

- in data 29.11.2023, la Commissione esaminatrice del concorso, ultimati medio tempore i lavori, ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica i relativi verbali, unitamente all'elenco dei 46 candidati da ammettere all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale previsti dall'art. 9 del bando;

- l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, stante l'avvio degli accertamenti ispettivi, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'approvazione della graduatoria di merito dei 46 candidati da ammettere all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo Forestale;

- il collegio ispettivo, nella relazione del 4.12.2023, ha rilevato la posizione di conflitto di interessi del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale nel designare il presidente della commissione di concorso, in quanto questi, come previsto dall'art. 5 comma 1 del Bando di concorso, con nota prot. n. 66708 del 12.07.2022, ha designato il Presidente della Commissione in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (29 gennaio 2022), allorquando lo stesso era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserlo) che il proprio figlio aveva presentato la domanda di partecipazione alla selezione *de qua*;

- ad avviso del Collegio Ispettivo, la mancata astensione del Dirigente Generale ha determinato un'illegittimità degli atti della procedura concorsuale per violazione dell'art. 6-bis, l. 241 del 1990;

- alla luce dei risultati della verifica ispettiva, l'Amministrazione, con D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha infine disposto l'annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a 4 tempo pieno e indeterminato, approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021, prevedendo altresì che l'annullamento dei suddetti decreti di nomina comportava, con effetto caducante, il travolgimento per invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice legati alle fasi procedurali concorsuali.

Con due distinti ricorsi, iscritti al n. 654 e al n. 655/23 R.G., gli odierni ricorrenti, premettendo di aver preso parte alla procedura concorsuale in esame e di avere conseguito all'esito della prova scritta il punteggio minimo di 21/30 per essere considerati idonei, hanno impugnato il provvedimento suddetto di annullamento d'ufficio dei decreti di nomina della commissione concorsuale e della prova già svolta.

A sostegno della spiegata impugnativa i ricorrenti hanno posto i seguenti motivi di censura:

I) *VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 IN RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DEL BANDO;*

II) *VIOLAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 PER ESSERE LA ILLEGITTIMITÀ RIFERIBILE AD ATTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO ANNULLATO;*

III) *VIOLAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 PER CUI L'ANNULLAMENTO DEVE AVVENIRE "ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE, COMUNQUE NON SUPERIORE A DODICI MESI DAL MOMENTO DELL'ADOZIONE";*

IV) *VIOLAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 PER MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO E DEGLI INTERESSI DEI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO;*

V) *VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241;*

VI) *VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI FIDUCIA;*

VII) *VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI;*

VIII) *VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL FUNZIONARIO DI FATTO.*

L'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica e la Presidenza della Regione Siciliana si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, del quale hanno dedotto l'infondatezza.

All'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 è stato chiamato anche il ricorso connesso n. 655/24 R.G. ed entrambi i ricorsi, previo deposito di memorie difensive e di replica, sono stati assunti in decisione.

DIRITTO

Tanto premesso in fatto, i due ricorsi (recanti rispettivamente nn. R.G. 654 e 655 del 2024) – proposti, il primo, dai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e, il secondo, da candidati più semplicemente risultati idonei all'esito della correzione della prova scritta, ma con deduzione di analoghi motivi di censura contro il medesimo provvedimento di annullamento d'ufficio adottato dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza *ex art. 70 c.p.a.*, stanti gli innegabili profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Ebbene, i ricorsi così riuniti devono essere accolti per gli assorbenti motivi sub V) e VII).

Entrambe le censure ruotano attorno alla tematica della rilevanza (in concreto o in astratto) del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990 quale causa di invalidità degli atti amministrativi e delle conseguenze giuridiche della eventuale illegittimità dell'atto di nomina riguardante uno soltanto dei componenti della commissione giudicatrice. I ricorrenti si dolgono precisamente del fatto che l'amministrazione procedente abbia compiuto una applicazione formalistica dell'istituto in esame sul presupposto che *“nei casi di rilevato conflitto di interesse, gli atti devono ritenersi viziati indipendentemente dal fatto che il conflitto abbia influito sul contenuto dei provvedimenti e, nel caso di specie, sull'andamento delle prove concorsuali?”* (motivo V) e non ha considerato che, a tutto concedere, il vizio dell'investitura, per le ragioni evidenziate nel provvedimento di annullamento d'ufficio, riguardava il solo presidente della commissione, il che renderebbe sproporzionata e abnorme, giacché in contrasto col generale canone della conservazione degli atti giuridici, l'annullamento delle nomine di tutti i commissari e il travolgimento degli atti compiuti *medio tempore* dalla commissione quale organo collegiale tecnico (motivo VII).

I motivi suddetti appaiono fondati.

L'art. 6-bis, della legge n. 241 del 1990 così recita: *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

La norma in questione costituisce applicazione dei più generali principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità (art. 3 e 97 Cost.).

Il principio di imparzialità, che in senso lato è altresì destinato al perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), trova, dunque, uno dei suoi corollari nella norma in esame, la quale impone al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti per l'emanazione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e per

l'adozione del provvedimento finale, di astenersi dai propri compiti, qualora ravvisino una situazione di conflitto d'interesse, nonché di segnalare tale conflitto, anche se solamente potenziale. Stando al dato normativo, quindi, il funzionario che versi in conflitto di interessi ha un duplice dovere: quello di segnalazione del conflitto, anche solo se potenziale, e di astensione, con il conseguente divieto di adottare l'atto nonostante la situazione di incompatibilità.

Detto ciò, l'art. 6-bis l. n. 241 del 1990 non definisce la nozione di conflitto di interesse. Tale nozione, tuttavia, può essere ricavata dall'art. 51 c.p.c. e dall'art. 7, d.p.r. n. 62 del 2013 che riguarda specificatamente il conflitto a carico dei dipendenti pubblici (cfr. in argomento CGA, sentenza n. 26/2021).

L'art. 7 citato contiene la elencazione di conflitti tipizzati (rapporto di coniugio, parentela, tutoraggio etc.) e vi aggiunge una norma di chiusura riguardante *“gravi ragioni di convenienza”*. Occorre quindi distinguere situazioni di conflitto di interessi tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio), individuate dall'art. 7 citato, e situazioni non tipizzate, che si identificano con le *“gravi ragioni di convenienza”* di cui al penultimo periodo del detto art. 7.

Nel caso di specie, il rapporto di parentela in linea retta intercorrente tra il Dirigente generale pro tempore del Comando del Corpo Forestale e uno dei partecipanti alla procedura concorsuale rientrava certamente in una delle ragioni di conflitto di interessi *“tipizzate”* dall'ordinamento e avrebbe, quindi, imposto al Dirigente Generale di segnalare, dapprima, il conflitto di cui era a conoscenza e, poi, di astenersi dal designare il presidente della commissione di concorso ai sensi dell'art. 6 bis, cit.

Non di meno, a parere del Collegio, la mancata astensione del soggetto designante, tenuto conto delle circostanze concrete e della peculiare modalità di svolgimento delle prove come descritta dal bando, non era tale né da invalidare la nomina della commissione nel suo complesso né da viziare gli atti della procedura concorsuale da questa posti in essere.

Più in particolare, il Collegio osserva che, se è vero che è mancata una segnalazione astratta del conflitto, in concreto l'evidenziata situazione di conflitto non ha sortito effetti sul corretto e imparziale svolgimento della procedura concorsuale.

In merito, la più recente giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che *“La situazione di incompatibilità del pubblico dipendente che porta alla valutazione del conflitto d'interessi non può essere predicata in via astratta, dovendo essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche ed in ogni caso, con ciò sposando una valutazione concreta e abbandonando la via della rilevanza del conflitto in astratto”* (da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 01/02/2024, n. 1024), così spostando il baricentro da una valutazione astratta del conflitto alla verifica effettuale della rilevanza dello stesso rispetto alla fattispecie concretamente esaminata. D'altronde, è ben noto che *“le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro”* (Consiglio di Stato, sent. n. 1053 del 04.02.2021). Sul punto si richiamano anche le recenti pronunce dei giudici di prime cure, ossia T.A.R. Toscana, sez. II, 22.03.2024, n. 341, ad avviso del quale *“Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate”*, e T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 07.03.2024, n. 356, par. 16.1. T.A.R. Umbria, 25.03.2024, n. 203 ha dal canto suo rimarcato che *“l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente è determinata dall'esistenza tra i due soggetti di una comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tale da far nascere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il componente la commissione ed idonea a far insorgere un dubbio della violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento”*.

Ebbene, se è vero che la mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse in capo al soggetto che abbia designato la commissione

concorsuale di per sé non esplica effetti automaticamente invalidanti sugli atti medio tempore compiuti dall'organo tecnico di valutazione, dovendo a tal fine accertarsi la rilevanza in concreto del difetto di investitura da parte di uno o di tutti i componenti dell'organo rispetto allo svolgimento regolare e imparziale della procedura, una tale rilevanza è in concreto esclusa nel caso in esame dalle seguenti significative circostanze:

1) il Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale (soggetto designante versante in situazione di potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati) non faceva parte della Commissione esaminatrice, essendosi limitato a redigere l'atto di investitura del presidente della commissione (soggetto rispetto al quale non è ravvisabile, fino a prova contraria, una posizione di conflitto di interessi con uno o più candidati), né ha contribuito in alcun modo alla valutazione dei titoli dei candidati ed all'attribuzione dei punteggi (cfr., in un caso per certi versi analogo, la sentenza del CGA n. 357 del 25.05.2023);

2) la prova scritta, consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla, predisposti dal Formez, estratti a sorte e corretti attraverso sistemi informatici con modalità tali da assicurare l'anonimato dei candidati, si è svolta in maniera regolare, nonostante il vizio della designazione del presidente della commissione, non essendo emerse anomalie nel processo di correzione degli elaborati né tentativi di condizionamento *ab externo* da parte del soggetto designante, tra l'altro attualmente non più in servizio al Comando del Corpo forestale per sopraggiunti limiti di età.

Va altresì sottolineato che la Commissione, per volontà espressa dei suoi componenti, non ha voluto ricevere in anticipo copia dei 600 quesiti (a mezzo mail o su pen-drive) e non sono state fatte copie cartacee della banca dati dei test: le batterie dei quesiti sono state stampate la mattina del giorno fissato per gli esami (martedì 24 ottobre 2023) e sono state utilizzate per allestire le buste cartacee sigillate e controfirmate dai componenti la Commissione, da far sorteggiare nelle sessioni di esame (vedi Relazione Formez, pag. 3 punto 9,

doc. 21 ricorrenti). I predetti 600 quesiti sono stati soltanto “visionati” il giorno precedente la somministrazione delle prove scritte, alle ore 18, ai fini della validazione (per generare le 10 buste elettroniche contenenti 60 test ciascuna, delle quali avvalersi per l’espletamento delle sessioni concorsuali). Detta circostanza è stata confermata dal Dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale nel corso dell’audizione (doc. 21 ricorrenti), per cui la banca dati dei quesiti non è stata preventivamente consegnata ai membri della Commissione, intervenuti per validarla – previa mera visualizzazione – la sera prima dello svolgimento delle prove.

A ciò si aggiunga che l’eventuale vizio di investitura del presidente della commissione non avrebbe potuto travolgere ipso facto e in via consequenziale l’intero organo e, a fortiori, gli atti da questo posti in essere. Invero, secondo la giurisprudenza amministrativa, dato il carattere scindibile del provvedimento di nomina dei componenti della commissione di esame, il riesame di legittimità della posizione di taluno dei membri della Commissione di esame – in base al principio di conservazione dei valori giuridici – non si riflette, in via derivata e consequenziale, sulla validità della composizione dell’intero organo collegiale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 dicembre 2010, n. 9340).

Nel nostro caso, l’asserito vizio di nomina del Presidente della commissione non avrebbe potuto in alcun modo comportare alcuna interferenza sull’espletamento dei lavori concorsuali, visto che la prova scritta si è svolta, come previsto dal bando (artt. 3 e 6), su domande a risposta multipla predisposte da un terzo soggetto (Formez PA), estratte a sorte e corrette con procedura completamente automatizzata come sopra illustrato. Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, tanto le determinazioni di ammissione al concorso, con riscontro dei requisiti di partecipazione, che vengono effettuate dai competenti uffici del personale, quanto quelle emesse in esito delle prove preselettive, qualora avvengano, per previsioni di bando (conforme a prassi diffusa), in base alla risposta a quiz

attitudinali e di cultura, da considerarsi come effetto di un mero riscontro, privo cioè di profili di accertamento tecnico-discrezionale, non possono ritenersi coinvolte nella sfera degli atti posti in essere dalle commissioni e caducate come riflesso naturale ed automatico dell'annullamento delle nomine relative a queste ultime (Consiglio di Stato sez. VI, 10/09/2008, n. 4332, il quale ha precisato altresì che *“l'espletamento di tali prove preselettive è neutrale, cioè indifferente quanto ai suoi concreti esiti, rispetto alla composizione ed unitarietà della commissione che presieda al loro svolgimento”*).

Ciò implica, a maggior ragione, un esito conservativo degli atti adottati dalla commissione in mancanza della dimostrazione, che la p.a. non ha fornito (essendosi arrestata a una valutazione astratta del conflitto di interessi in capo al soggetto designante), che il voto del presidente sia stato decisivo o che egli abbia in qualche modo influenzato l'esito della votazione in favore di taluno dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria dopo l'espletamento della prova scritta. Per questi motivi il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024, atteso che il potere di annullamento in autotutela risulta essere stato concretamente esercitato dall'Amministrazione resistente in mancanza del presupposto (logicamente prioritario per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio) dell'illegittimità dei decreti di nomina della commissione giudicatrice e degli atti di procedura da questa compiuti e, quindi, in violazione dell'art. 21 *nonies*, L. 241/1990.

Una volta acclarata la sostanziale conformità dei decreti di nomina della commissione rispetto alla disciplina di cui all'art. 6 bis, L. 241/1990, si può anche prescindere – per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica delle censure già esaminate – dall'esame delle ulteriori censure (motivi III, IV, VI, VIII) relative a presupposti logicamente secondari e subordinati dell'esercizio del potere di annullamento in autotutela e riferibili, nello specifico, alla ragionevolezza del termine dell'intervento rimotivo, alla sussistenza di un interesse pubblico non identificabile con la mera illegittimità dei

provvedimenti di primo grado, alla comparazione dell'interesse pubblico primario perseguito dall'Amministrazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, nonché dalla stessa questione della conservazione degli effetti giuridici degli atti compiuti dal funzionario di fatto, atteso che la commissione di concorso è risultata regolarmente investita all'esito dell'accertamento compiuto da questo Collegio. Possono, infine, essere dichiarate assorbite, per ragioni di economia processuale, anche le censure compendiate nei motivi I) e II) dei ricorsi riuniti, non risultando lesa dalla mancata statuizione su tali motivi (concernenti questioni ancillari connesse all'applicazione della disciplina legale sul c.d. "conflitto di interesse") l'effettività della tutela dell'interesse legittimo e della funzione pubblica (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. n. 5/2015, § 9.3.4).

Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie concreta e delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi n. 654/24 e n. 655/24 R.G. e, in accoglimento degli stessi, annulla il D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024.

Compensa le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore

Andrea Illuminati, Referendario

L'ESTENSORE
Bartolo Salone

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO